



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con D.P.R. 10 gennaio 2022)

N° 5 del 13 gennaio 2023

**OGGETTO: Rilevazione massa attiva - APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

L'anno duemilaventitre addì 13 del mese di gennaio, alle ore 16:40, nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Villa San Giovanni, nominata con D.P.R. del 10 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., nelle persone dei Sigg.ri:

		Presente	Assente
Surace Antonia Maria Grazia	Presidente	X	
Marino Santo	Componente	X	
Francesco CONSIGLIO	Componente	X	

Assume la Presidenza la Dott. ssa Surace Antonia Maria Grazia.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Componente Dott. Francesco Consiglio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 05/11/2021, esecutiva, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Villa San Giovanni;
- con D.P.R. del 10 gennaio 2022 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- con deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2022 la Commissione Straordinaria di liquidazione, si è regolarmente insediata, provvedendo ad eleggere il proprio Presidente nella persona della Dott.ssa Surace Antonia Maria Grazia;
- con avviso pubblico, prot. n° 2731 del 26.01.2022, è stato dato avvio alla procedura di rilevazione delle passività;

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

RITENUTO CHE da una prima e sommaria valutazione delle istanze di ammissione alla massa passiva di liquidazione l'esposizione debitoria dell'ente risulta di notevole entità e che pertanto non risulta possibile rinunciare a quote della massa attiva di liquidazione.

RICHIAMATO l'art. 255 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., che così recita

"1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

[...]

8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omissso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

[...]";

D E L I B E R A

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge, fatti salvi eventuali modifiche normative;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per il tramite del Responsabile del Settore Finanziario;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Sig. Sindaco, al Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario e Tributi, al Revisore Unico dei Conti del Comune di Villa San Giovanni, per opportuna conoscenza e gli adempimenti di rispettiva competenza.
7. di dare atto che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., a cura dell'ufficio pubblicazioni del Comune di Villa San Giovanni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente A.G., nelle forme di legge, entro i prescritti termini di impugnazione.

Letto approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

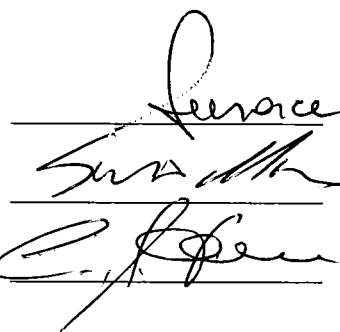
Dott. ssa Surace Antonia Maria Grazia Presidente

Sig. Santo Marino

Componente

Dott. Francesco Consiglio

Componente - verbalizzante



Deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione
(nominata con D.P.R. del 3 settembre 2020)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio *on line* e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Villa San Giovanni, lì 13-01-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Maria Luisa letto
